

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione ***non possono essere causa***¹ di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

¹ Purché le leggi non si scontrino con i principi costituzionali di cui agli articoli precedenti (art. 3 comma 1; art. 4 comma 2; art. 7 comma 1; art. 8 e art. 19)